

N. 04439/2015REG.PROV.COLL.

N. 06184/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6184 del 2015 proposto da N. V., rappresentato e difeso dagli avv. M. B., S. D. e U. C., con domicilio eletto presso l'avv. M. B. in Roma, Via San T. D' n. X;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Verona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Cineca - Consorzio Interuniversitario;

nei confronti di

Simona B. G.;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO -ROMA -SEZIONE III BIS, n. 8213/2015, resa tra le parti, concernente **annullamento di graduatoria nazionale di merito della procedura concorsuale per l'ammissione a scuola di specializzazione di medicina e chirurgia per l'a. a. 2013/2014;**

visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del 27 agosto 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati B., D. e C. per l'appellante, e C. per il MIUR;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ;

accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e ritenuto, a scioglimento della riserva formulata al riguardo, di potere definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata e con motivazione abbreviata, compatibilmente con le peculiarità del giudizio; premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. Con la sentenza semplificata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal dott. Nicolò V.:

-avverso e per l'annullamento del bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia per l'a. a. 2013/2014 e dei DD. MIUR 23 luglio 2014, n. 584, e 29 agosto 2014, n. 712, ove interpretati "nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le graduatorie di scuola in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra scuola prescelta pur se questa non rappresenta la prima delle opzioni prescelte", e contro la graduatoria nazionale di merito, pubblicata dal MIUR il 5 novembre 2014, per l'ammissione alle scuole anzidette e gli atti della relativa procedura concorsuale, e per

-l'accertamento del diritto all'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina –a. a. 2013/2014, presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l'ordine di preferenza della tabella depositata; e per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'inserimento in graduatoria in posizione utile, l'ammissione alla scuola e l'assegnazione

del posto, anche in sovrannumero, e in subordine per il risarcimento del danno per equivalente.

2. Nicolò V. ha partecipato alla procedura, e riferisce di essersi collocato 1241esimo, in posizione non utile in graduatoria, con punti 85,2, presso la prima scuola di preferenza (Malattie dell'apparato cardiovascolare –Università di Verona).

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso limitandosi a fare un conciso richiamo a numerosi precedenti della Sezione riferibili a ricorsi con i quali sono state formulate “censure e prospettazioni del tutto coincidenti con quelle avanzate dall'odierna parte ricorrente” .

Per quanto riguarda la vicenda in fatto, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale e delle prove d'esame, all'inversione dei quesiti delle prove d'area del 29 ottobre 2014 con quelle del 31 ottobre e alla decisione del MIUR di validare, neutralizzare, abbuonare e ricalcolare i punteggi, si rinvia al p. 2. della sentenza in forma semplificata . n. 4437 del 27 agosto -22 settembre 2015.

3. Ugualmente si fa rinvio al p. 3. della sentenza breve d'appello su citata per ciò che attiene al riepilogo delle motivazioni di rigetto della sentenza di primo grado impugnata, che peraltro si riducono come detto a un richiamo, tra gli altri, al precedente della Sezione III Bis del Tar Lazio n. 3926/2015, l'appello contro la quale è già stato definito. Il Tar ha condannato parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore del MIUR.

4. L'appellante, chiarito di avere proposto azione di annullamento degli atti e dei provvedimenti della procedura, oltre ad avere promosso azione di condanna al risarcimento del danno in forma specifica, e di avere un “interesse primario” **all'ammissione soprannumeraria alla scuola suddetta**, ha puntualizzato che la sentenza, qualora non avesse condiviso la prospettiva suindicata, si sarebbe dovuta limitare all'annullamento degli atti impugnati e della procedura e che comunque permane l'interesse a vedere annullata la procedura (con conseguente

rinnovazione della medesima “depurata” dalle illegittimità accertate in sede giurisdizionale).

Ciò posto, i motivi d’appello dedotti nel giudizio odierno (v. ricorso in appello, fino a pag. 37) ricalcano nella sostanza le censure formulate nel giudizio d’appello B. n. 5859/2015, deciso con sentenza di questa Sezione n. 4437/2015.

L’appellante ha però criticato anche la statuizione della sentenza in epigrafe, di condanna alle spese del giudizio (nell’ammontare di mille euro a favore del MIUR), statuizione di condanna definitiva “inaccettabile e comunque illegittima”: v. pag. 39 del ricorso in appello).

Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione sulla domanda cautelare l’appellante ha chiesto al Collegio di rimettere all’Adunanza plenaria la questione della tutela degli aspiranti medici specializzandi mediante ammissione soprannumeraria, evidenziando che sono state adottate numerose ordinanze cautelari di accoglimento e di ammissione con riserva ai corsi.

L’istanza cautelare è stata avanzata “sub specie” di domanda d’immatricolazione in sovrannumero e di ammissione a frequentare le lezioni e il percorso di specializzazione, anche con “rinuncia a ogni retribuzione”.

5. Nella resistenza del MIUR il ricorso è stato discusso nella camera di consiglio del 27 agosto 2015 dopo che il Presidente del Collegio ha previamente indicato alle parti, ex art. 73, comma 3, del cod. proc. amm. , alcune questioni rilevabili d’ufficio (che si trovano specificate nella motivazione della sentenza n. 4437/2015) segnalando inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 del cod. proc. amm., la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

6. Come si è detto sopra il presente giudizio d’appello si aggiunge ad altri ricorsi proposti, e rientranti nel vasto contenzioso che riguarda l’ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia per l’a. a. 2013 / 2014, con censure e prospettazioni pressoché

coincidenti con quelle avanzate nel giudizio n. 5859/2015 – B., definito con la già citata sentenza in forma semplificata della Sezione n. 4437/2015.

Nella controversia qui in esame non sussistono ragioni per discostarsi dalle argomentazioni e dalle statuizioni svolte dalla Sezione con la decisione n. 4437/2015 (v. art. 74 cod. proc. amm. , in particolare là dove è previsto che la motivazione della sentenza possa consistere anche in un sintetico riferimento a un precedente conforme).

Il Collegio, precisato in via preliminare di non considerare sussistenti i presupposti per deferire all'Adunanza plenaria la questione del risarcimento del danno in forma specifica mediante immatricolazione in soprannumero,

ritiene di potersi limitare a fare richiamo integrale ai punti 7.1. , 7.2. e 7.4. della sentenza n. 4437/2015, da intendersi integralmente ritrascritti, per quanto attiene alla reiezione dell'appello. In particolare, con il precedente citato il Collegio:

-ha disatteso la domanda di condanna al risarcimento del danno in forma specifica mediante ammissione alla scuola in soprannumero (v. p. 7.1.);

-ha considerato legittima la “sanatoria dell'inversione” e sostenibile, nel complesso, l'azione ministeriale di validazione /neutralizzazione / abbuono e ricalcolo dei punteggi, confermando sul punto la sentenza (anche laddove sono stati respinti, o comunque giudicati irrilevanti, motivi ulteriori di natura procedimentale e/o formale attinenti a denunce di irregolarità diffuse nel corso delle prove, di violazioni dell'anonimato e di omesse verbalizzazioni, e altro ancora (v. p. 7.2. sent.);

-ha respinto l'appello confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata anche con riferimento alla riproposta illegittimità del numero delle borse di studio bandite (solo 5.000, a fronte di un fabbisogno di medici specializzandi da formare di 8.190 unità –cfr. p. 7.4.).

Può farsi rinvio al p. 7.3.a) e b) della sentenza medesima per ciò che attiene alla rivalutazione, da parte del Tar, in sede di rimessione della causa al giudice di I grado, ex art. 105, comma I, cod. proc. amm. , previa integrazione del contraddittorio, dei profili di censura, rigettati dal Tar ma da considerarsi non manifestamente infondati, con i quali:

-era stato rilevato che il MIUR non aveva adottato alcun provvedimento formale che autorizzasse la stesura della graduatoria secondo i criteri sanciti dalla commissione nella riunione del 3 novembre 2014;

-era stata dedotta l'incompletezza della "commissione di validazione" nella riunione anzidetta;

-quanto all'avvenuta segnalazione, "corroborata" con la perizia di parte, della manifesta illogicità e incongruità di valutazioni sull'esistenza di una pluralità di risposte esatte –o di nessuna risposta esatta- per taluni quesiti, occorre invece fare rinvio alla statuizione sub p. 7.3/c) della sentenza n. 4432/2015.

6.1. Va infine esaminato "in via autonoma" e respinto, poiché infondato, il motivo d'appello imperniato sulla erroneità della statuizione di condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio (nella misura di mille euro a favore del MIUR). Infatti, in applicazione dell'art. 91 c.p.c, l'accollo delle spese del giudizio costituisce la regola generale prevista per il caso di soccombenza, potendo la compensazione essere disposta solo per eccezionali ragioni. Nella specie non si ravvisa, nella statuizione di condanna, alla luce di quanto prevedono gli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ. , alcuna ingiustizia manifesta, tenuto anche conto dell'esiguità della liquidazione deliberata in primo grado. Va peraltro osservato che la statuizione del Tar di condanna della ricorrente alle spese di lite resta "assorbita" dalla decisione sulle spese –da compensarsi, sussistendo eccezionali ragioni- di questo giudice d'appello, riferita a entrambi i gradi del giudizio, attesa la parziale rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 105 comma 1 cod. proc. amm. (v. sotto, p. 7.).

6.2. In conclusione, va rigettata la domanda di risarcimento del danno in forma specifica mediante immatricolazione in soprannumero e vanno altresì rigettati i motivi di appello di cui in motivazione.

In parte, allo scopo di consentire al giudice di primo grado, previa integrazione del contraddittorio, di poter vagliare i

profili di censura, da considerarsi, allo stato, non palesemente infondati, relativi a) alla segnalata carenza di un provvedimento ministeriale esplicito e formale di redazione della graduatoria, b) alla composizione incompleta della commissione di validazione e c) all'esistenza, o meno, di alcune domande con una pluralità di risposte esatte rispetto all'unica risposta corretta indicata dal MIUR –CINECA, e in altri casi all'esistenza di domande con nessuna risposta corretta; per le ragioni ed entro i limiti specificati nella motivazione, alla quale si fa rinvio, la causa va rimessa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 1, cod. proc. amm. .

7. Nell'esito complessivo della controversia, nella singolarità della vicenda e nella complessità di alcune delle questioni trattate il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ. , eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- rigetta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica mediante immatricolazione in soprannumero;
- rigetta i motivi di appello di cui in motivazione;
- in parte, per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione (su cui si vedano i punti 6. ss.), rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 1, del cod. proc. amm. ;
- compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 agosto 2015 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Maddalena Filippi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)